

Statuto – INSUD – Studenti per l’Innovazione del Sud

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) l’associazione di promozione sociale denominata “INSUD – Studenti per l’Innovazione del Sud APS” (di seguito, “Associazione”).

La sede legale è stabilita in Milano (MI), via Luigi Canonica n. 41, CAP 20154. Il trasferimento della sede legale può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e comporta modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.

La durata dell’Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato nei modi e nelle forme previste dal presente Statuto.

Art. 2 – Finalità e attività

L’Associazione è libera, apartitica e aconfessionale e opera senza scopo di lucro. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

- educazione, istruzione e formazione (anche non formale) e attività culturali di interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- iniziative di promozione dello sviluppo economico e sociale e della coesione territoriale, con particolare attenzione al Mezzogiorno;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- cooperazione allo sviluppo;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione realizza: redazione e diffusione di articoli, report e materiali formativi; organizzazione di eventi, conferenze, workshop e attività di networking; promozione di progetti e contenuti sui canali digitali; collaborazioni con enti pubblici e privati coerenti con le finalità istituzionali.

L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. L’intero patrimonio comprensivo anche di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate verrà destinato esclusivamente al perseguimento delle attività statutarie.

Art. 3 – Soci: ammissione, diritti e doveri

Possono essere ammessi come soci tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a rispettarne lo Statuto. L'Associazione non pratica discriminazioni (ad esempio per razza, religione, genere, orientamento sessuale o disabilità).

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato. Il diniego deve essere motivato. L'aspirante socio può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea alla prima riunione utile.

I soci hanno pari diritti e doveri. In particolare:

- partecipano all'Assemblea con diritto di voto (una testa, un voto), salvo quanto previsto dalla legge;
- possono candidarsi e ricoprire cariche sociali nel rispetto delle condizioni previste dal presente Statuto;
- hanno diritto di essere informati sull'attività associativa e di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione;
- hanno il dovere di rispettare lo Statuto e le delibere degli organi sociali e di versare la quota associativa annuale.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e non può essere limitato nel tempo. La quota associativa è annuale, non è trasferibile né rivalutabile.

La qualità di socio si perde per: recesso; morosità protratta oltre i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo; esclusione per gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, sentito l'interessato; l'associato può proporre ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'Assemblea decide in via definitiva alla prima riunione utile.

Art. 4 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
- il Presidente;
- il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo può istituire comitati o aree operative e nominare responsabili (es. "Head" di area) con funzioni esecutive o di coordinamento, senza attribuzione di poteri di rappresentanza se non nei limiti di eventuali deleghe.

Art. 5 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci e rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione.

È convocata ordinariamente dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci.

La convocazione è effettuata con comunicazione scritta almeno 5 giorni prima della data fissata, contenente ordine del giorno, data, ora e luogo. L'Assemblea può svolgersi anche

mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile identificare i partecipanti, garantire il diritto di intervento e di voto e redigere il verbale.

L'Assemblea ordinaria svolge i ruoli di approvare il bilancio, deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto ed eleggere tra i candidati i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, gli altri organi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Delibera a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto richiedano maggioranze qualificate.

L'Assemblea straordinaria, invece, delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

È ammessa delega scritta; ciascun associato può ricevere al massimo due deleghe.

Di ogni Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante nominato dall'Assemblea.

Art. 6 – Consiglio Direttivo (organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a 5 e non superiore a 9, eletti dall'Assemblea tra i soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 1 anno e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente, salvo diversa delibera dell'Assemblea in sede elettiva.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri. Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile identificare i partecipanti e garantire la partecipazione effettiva. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Competenze del Consiglio Direttivo (esemplificative):

- amministra l'Associazione e attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera sull'ammissione dei soci e propone eventuali esclusioni;
- predispone il bilancio/rendiconto e gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- delibera sulla gestione ordinaria e straordinaria e sull'organizzazione delle attività;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa;
- delibera su deleghe operative e procure speciali nei limiti di legge.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale.

Art. 7 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne ha la firma sociale. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni e sovrintende al buon andamento dell'Associazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni che gli siano delegate dal Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, il Vicepresidente convoca l'Assemblea entro 30 giorni per il rinnovo delle cariche, salvo diversa disciplina deliberata dal Consiglio Direttivo nei limiti consentiti.

Art. 8 – Volontari, rimborsi e prestazioni di lavoro

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti consentiti dalla normativa vigente e compatibilmente con la natura e le finalità dell'ente.

L'Associazione assicura i volontari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 9 – Risorse economiche, patrimonio, esercizio e bilancio

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite, a titolo esemplificativo, da: quote associative; contributi, donazioni e liberalità; sponsorizzazioni; proventi da eventi e iniziative; raccolte fondi; contributi pubblici e privati; ogni altra entrata consentita dalla legge.

Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da eventuali fondi di riserva.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio/rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Art. 10 – Libri sociali e trasparenza

L'Associazione tiene i libri sociali previsti dalla normativa vigente e assicura ai soci il diritto di esaminarli secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, garantendo trasparenza e tracciabilità.

L'Associazione assicura adeguata pubblicità alle deliberazioni assembleari e agli atti essenziali, anche mediante strumenti digitali.

Art. 11 – Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria secondo quanto previsto dallo statuto e dalla legge e, in ogni caso, con adeguata motivazione e nel rispetto della normativa del Terzo Settore.

Art. 12 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge. In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Art. 13 – Organo di controllo e revisore legale dei conti

L'Associazione nomina l'**Organo di controllo** e/o il **Revisore legale dei conti** nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

L'Organo di controllo e/o il Revisore legale dei conti resta in carica per il periodo previsto dalla normativa applicabile o, in mancanza, per il periodo determinato dalla delibera di nomina, ed è rieleggibile.

All'Organo di controllo e al Revisore legale dei conti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 14 – Disposizioni finali e codice di condotta

Nel perseguire le proprie finalità e nello svolgimento delle attività, l'Associazione si impegna a non adottare comportamenti umilianti o abusivi (hazing) verso i propri soci o terzi.

L'Associazione contrasta e previene ogni condotta, dentro e fuori dal campus, che possa ledere la dignità, la salute fisica o mentale delle persone o porle in situazioni di stress o pericolo.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.